

NOTA METODOLOGICA

L'attività di redazione del PEF è stata svolta seguendo il flusso di lavoro di seguito descritto.

1 - Flusso informativo dal Gestore “principale”

AUSIR ha richiesto al soggetto Gestore del servizio integrato di predisporre un “PEF grezzo” per ciascun bacino tariffario servito, avvalendosi del Tool ufficiale di ARERA da compilarsi nelle parti di propria competenza. Al fine della validazione da parte di AUSIR in qualità di ETC, tali dati sono stati accompagnati da ulteriori informazioni richieste al Gestore, funzionali ad operare l'attività di validazione ex art. 28.1 del MTR-2 (ad esempio: verificare la riconciliazione dei dati forniti con quelli di bilancio; verificare la corretta attribuzione delle voci di costo alle poste relative al servizio integrato; ecc.). Particolare cura è stata posta nel richiedere la separazione tra le attività appartenenti al perimetro regolato e quelle relative al perimetro non regolato.

Nei casi in cui vi siano risorse condivise tra il servizio regolato e altre attività, si è provveduto in via prioritaria ad isolare la quota parte relativa al servizio integrato, quando ciò è risultato possibile sulla base di documenti oggettivi (time-sheet, volumi raccolti etc); in tal caso, sia i costi che i ricavi pertinenti alle attività fuori perimetro sono stati esclusi dal calcolo. In caso contrario, invece, i costi vengono mantenuti ma i ricavi vengono assoggettati alla regola del “profit-sharing”, andando a confluire nella componente AR.

In secondo luogo, è stato chiesto di illustrare i criteri adottati dal Gestore per ripartire il costo totale del servizio regolato tra i diversi ambiti tariffari. In coerenza con la filosofia dell'unbundling contabile, si è privilegiata - ovunque possibile - l'attribuzione diretta; in seconda battuta si è optato per un'attribuzione basata su riscontri diretti oggettivi (es. time-sheet, rifiuti raccolti) e solo come ultima soluzione il riparto basato su criteri parametrici (dei quali il Gestore ha dovuto dare giustificazione).

2 - Flusso informativo dal Comune “in qualità di Gestore”

Stanti le piccole dimensioni di molti dei 215 Comuni della Regione e l'indisponibilità di strutture adeguate, AUSIR ha ritenuto opportuno assistere gli Enti locali nella redazione del PEF grezzo, fornendo loro uno strumento semplificato di raccolta dati e svolgendo per loro conto le elaborazioni necessarie (compilazione *tool* e redazione dei paragrafi di competenza della relazione illustrativa, rispettivamente Allegati 1 e 2 alla determinazione ARERA n. 1/2023 - DTAC).

Ai Comuni è stato chiesto di rendere conto di tutti i servizi non affidati al Gestore del servizio integrato, assimilando a prestatori d'opera eventuali soggetti terzi di cui l'Ente locale si dovesse avvalere, oltre appunto al Gestore “principale”.

Per la raccolta dati, l'AUSIR si è avvalsa di una piattaforma informatica (<https://www.refservizi.it/>) nella quale ciascun Ente locale è stato invitato ad inserire:

- dati anagrafici dell'Ente, quali codice catastale, nome del Comune, nominativo e recapiti del referente comunale addetto alla compilazione;
- copia del Rendiconto al bilancio 2022;
- copia o estratto del libro cespiti/libro giornale/libro inventari al 31.12.2022;
- dati contabili consuntivi degli oneri e ricavi connessi ai servizi svolti in economia per l'anno 2022;
- dati relativi ai cespiti contabilizzati a decorrere dal 01.01.2022;
- elementi utili alla determinazione di eventuali conguagli ex artt. n. 18 e n. 19 MTR-2;
- informazioni aggiuntive, quali regime tariffario applicato, PEF adottato dall'Ente locale nel 2023, eventuali dismissioni di cespiti precedentemente comunicati ai fini regolatori, eventuali trasferimenti di servizi deliberati a favore del Gestore “principale”, ecc.

AUSIR ha supportato i Comuni nella compilazione delle raccolte dati, effettuando un'analisi di congruità finalizzata, in particolare, a consentire la coerenza tra i dati forniti e le fonti contabili in possesso del Comune. A tal fine, sono state svolte le seguenti attività:

- in data 22.11.2023, giusta nota Prot. n. 3788/23, comunicazione cronoprogramma attività e individuazione del termine per l'invio dei dati *de quibus* da parte degli Enti locali (26.01.2024);
- in data 14.12.2023, primo incontro formativo sulle modalità di rendicontazione previste dal MTR-2 e di compilazione dell'apposito portale (la registrazione del *webinar* è stata condivisa con nota Prot. n. 4122/23);
- in data 20.12.2023, secondo incontro formativo in modalità Q&A relativo alle modalità di rendicontazione previste dal MTR-2 e di compilazione dell'apposito portale (la registrazione del *webinar* è stata condivisa con nota Prot. n. 4199/23);
- in data 22.01.2024, giusta nota Prot. n. 141/24, sollecito a rispettare il termine per l'invio dei dati *de quibus* da parte degli Enti locali (26.01.2024);
- molteplici contatti telefonici e tramite mail per il supporto agli Enti locali in sede di compilazione;
- verifica puntuale della corrispondenza tra le fonti contabili (registro cespiti e rendiconto 2022) e i dati comunicati ai fini dell'aggiornamento tariffario. In caso di esito negativo di tale controllo, è stato richiesto all'Ente locale di procedere a rettifica e/o integrazione, segnalando puntualmente le discrasie e suggerendo eventuali correzioni (che il Comune è sempre stato chiamato a verificare e condividere).

In tal modo si può ritenere assolto il procedimento di validazione, essendo tutte le fasi dell'elaborazione svolte sotto la supervisione di AUSIR e avvalendosi sistematicamente della sua consulenza per i casi dubbi.

All'esito delle attività di supporto e validazione dei dati inseriti dai Comuni, ciascun Ente locale è stato chiamato ad inserire sul portale la dichiarazione di veridicità di quanto trasmesso, in conformità con l'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 1/2023 - DTAC.

3 – Ricomposizione del PEF di ciascun bacino tariffario

I PEF grezzi così ottenuti separatamente dal Gestore e dal "Comune in qualità di Gestore" sono stati ricomposti in un ulteriore file Excel, sempre coerente con il template predisposto da ARERA.

Per le gestioni in-house, il costo riconosciuto è stato calcolato seguendo puntualmente i criteri definiti dal MTR-2. Eventuali detrazioni ex art. 4.6 sono state applicate per tenere conto di eventuali situazioni di discontinuità, come nel caso di trasferimento di servizi dal Comune al Gestore "principale" o del passaggio a modalità differenti di erogazione del servizio (es. raccolta porta a porta; tariffazione puntuale), e/o per tenere conto del diverso e minore impatto delle dinamiche inflattive sui costi del personale rispetto alle altre tipologie di costi, nonché per sterilizzare l'impatto del conguaglio ²⁰²³ di cui all'art. 3.3 della Determina 1/DTAC/2023. Infine, le detrazioni di cui all'art. 4.6 sono state applicate per scomputare la remunerazione del capitale del Comune dai costi riconosciuti, a meno che quest'ultima non fosse funzionale alla copertura di un finanziamento acceso dal Comune per effettuare l'investimento; in quest'ultimo caso, la detrazione è stata applicata in modo da valorizzare nel PEF una quota della remunerazione del capitale allineata al valore annuo del finanziamento da coprire.

Si è ritenuto peraltro di non applicare nel caso dei Comuni in qualità di gestori il meccanismo del "*profit-sharing*": per i Comuni, il fattore b è stato infatti posto di fatto pari a 1, coerentemente con l'orientamento adottato già nel 2020-2021. Non potendo intervenire sul Tool ARERA assumendo tale valore del coefficiente b , si è proceduto ad incrementare in modo fittizio gli ammontari AR e ARsc inseriti nei fogli di *input* dividendoli per un coefficiente uguale al rispettivo fattore di profit-sharing. In tal modo, l'applicazione di b e $b(1+\omega a)$ ha valorizzato su T_a l'intero ricavo ottenuto nell'anno $a-2$ dal Comune.

Tale impostazione trae dalla considerazione che, in molti casi, questi ricavi dipendono dalla presenza in un Comune di centri di raccolta condivisi con altri Enti locali: in tale fattispecie la quota che i Comuni "ospiti" pagano a titolo di condivisione delle spese non può configurarsi come

un'attività imprenditoriale meritevole di incentivo, ma solo come un'occasionale circostanza. Nei restanti casi, la rinuncia al profitto (coerente con la natura di Ente locale del soggetto Gestore) si configura di fatto come una rinuncia ex art. 4.6 MTR-2.

Per l'individuazione dei parametri sotto il controllo dell'Ente Territorialmente Competente, ci si è attenuti a quanto previsto nel Tool ARERA, dove la valutazione si esprime con due livelli (soddisfacente e non soddisfacente). Per quanto riguarda la valorizzazione del macro-indicatore R1, che determina il grado di soddisfazione rispetto all'efficacia delle attività per la preparazione per il riutilizzo e il riciclo e dunque la quantificazione del parametro γ_2 , sono stati presi come riferimento i dati trasmessi dal gestore del servizio, opportunamente descritti nella relazione di accompagnamento al PEF; l'Ente Territorialmente Competente si è riservato di approfondire le situazioni nelle quali si è riscontrata una carenza di informazioni rispetto alle modalità di calcolo del macro-indicatore. Come benchmark di riferimento nazionale si è adottato il valore medio semplice del costo per kg, desunto dai dati pubblicati da ISPRA. Tale benchmark risulta di significato dubbio, sia perché considera in un unico dato realtà dalle caratteristiche assai eterogenee, sia perché ignora i diversi livelli di servizio. Tuttavia, altre scelte, come quella di effettuare medie per cluster dimensionali e territoriali, sarebbero state altrettanto discrezionali e arbitrarie. In ogni caso si è deciso di adottare una scelta prudente, limitando i coefficienti di efficientamento ai valori minimi (meno sfidanti) tra quelli consentiti dal confronto con il benchmark. Relativamente alla determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, l'Ente Territorialmente Competente ha valorizzato i coefficienti QL_a e PG_a in modo da fornire una copertura dei costi connessi all'attivazione di nuovi servizi in ciascuna annualità del biennio 2024-2025, secondo le stime di costo fornite dal gestore del servizio in accordo con il Comune e validate dall'ETC. Il coefficiente CRI_a non è stato valorizzato, in un'ottica di sostenibilità della tariffa all'utenza; tale valutazione rientra in ogni caso nell'ambito delle attività di verifica della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'Ente territorialmente competente ha assunto, in accordo con il pertinente gestore, quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_a$, del tasso di remunerazione del capitale investito $WACCRID_a$ e del parametro Kda_{real} quelli definiti nella deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, n. 07/2024/R/RIF. Si è scelto di aggiornare gli importi a quanto previsto dall'ultima delibera di ARERA, in quanto il tool di calcolo in allegato alla Determina 1/DTAC/2023 consente di emendare i parametri con cui calcolare la remunerazione del capitale investito. Contestualmente, attraverso la componente di conguaglio dei costi fissi, è stato valorizzato tra le entrate tariffarie il recupero della differenza tra i parametri $WACC_a$, $WACCRID_a$ e Kda_{real} fissati dalla Delibera 459/2021/R/RIF e quelli della Delibera 68/2022/R/RIF, esclusivamente per quei gestori cui non erano già stati applicati i valori aggiornati nell'ambito della biennio 2022-2023; nel caso dei Comuni, tale conguaglio è stato riconosciuto soltanto a quegli enti cui non era stata portata a detrazione la remunerazione del capitale nel biennio 2022-2023.

L'Ente territorialmente competente ha verificato la correttezza del calcolo dell'indicatore H_a effettuato dal gestore del servizio, accertandosi che la compilazione del relativo foglio di calcolo fosse stata completata in ogni sua parte per ciascun ambito tariffario.

Nell'applicazione delle facoltà di cui al sopra menzionato art. 4.6 del. ARERA n. 363/2021, l'ETC ha verificato la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
